



COMUNE DI TRASAGHIS
Provincia di Udine

Tel. 0432 984070 Fax 984440 P.IVA - C.F. 00358150308

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

P.zza Unità D'Italia, n.7, 33010 Trasaghis

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

D.LGS. 15 novembre 1993, n° 507 Capo III.

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1 - Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Trasaghis la tassa annuale in base a tariffa.

2 - La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, nè essere inferiore al 50% dello stesso.

3 - Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art.61 del D.lgs.507/1993.

4 - Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

5 - L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

ARTICOLO 2

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1 - La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art.4, comma 9 e seguenti, del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2 - Per le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi di una quota dal 2% al 10% in ragione inversa del numero dei condomini come previsto all'art. 63 comma secondo del D.Lgs. 507/93.

3 - Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

4 - Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

5 - L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

6 - Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 (sei) mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

ARTICOLO 3

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE.

1 - La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2 - La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

3 - Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

4 - La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

5 - In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

ARTICOLO 4

ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

1 - Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

2 - Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

3 - Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- a) - in misura pari al 40% della tariffa per distanze oltre i 500 metri;
- b) - in misura pari al 100% della tariffa fino a 499 metri.

4 - Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

5 - La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

6 - Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

7 - Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

8 - L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora per il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a

proprie spese con diritto di sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

9 - La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito od attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento.

10 - Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

11 - Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

12 - Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

13 - Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici e nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

- a - officine meccaniche, carrozzerie - 40%
- b - depositi e magazzini di attività commerciali - 40%
- c - segherie, falegnamerie, cartiere - 80%
- d - ambulatori - 40%
- e - imprese edili - 60%
- f - capannoni industriali - 40%
- g - carpenteria metallica, lav. del ferro e similari - 80%

14 - Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

15 - Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ARTICOLO 5

LOCALI ED AREE TASSABILI

1 - Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2 - Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).
- 3 - Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo comma 4', tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
 - le superfici dei balconi e terrazzi.

LOCALI ED AREE NON TASSABILI

- 4.1 - In applicazione di quanto previsto all'art.4, comma 11, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo; -le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
 - le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 - le aree scoperte adibite a verde;
- gli edifici adibiti a scuole materne, elementari e medie comprese la palestra e i refettori;
- i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento salvo i casi in cui i locali stessi siano stati affidati in gestione o comodato a ditte private;

COMPUTO DELLE SUPERFICI

5.1 - La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5.2 - Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

5.3 - Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

5.4 - La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui i medesimi vengono destinati secondo la classificazione in categorie di cui al successivo articolo 7.

ARTICOLO 6

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1 - La tariffa unitaria è ridotta:

a) di 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

b) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

c) del 30% per le abitazioni con unico occupante;

d) del 20% nei confronti dell'utente che risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio comunale e la cui abitazione sia tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.

e) del 30% nei confronti delle strutture adibite ad agriturismo;

2 - Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

3 - Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

4 - A partire dall'anno 2002 e seguenti le riduzioni previste dal presente articolo per particolari condizioni d'uso potranno essere concesse solo per superfici uguali o superiori a mq. 80.

ARTICOLO 7

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI

(Rif. Delibera C.C. 52 dd. 22/06/1998 e C.C. n. 75/98)

1 - Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinati sono suddivisi nelle seguenti categorie d'utenza:

I' - Locali ad uso abitazione e loro dipendenze.

II' - Locali destinati ad uffici professionali e commerciali, ambulatori, banche, istituti di credito e simili, farmacie; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio ove possono prodursi rifiuti;

III' - Locali ad uso esercizi commerciali e negozi in genere, magazzini di deposito e custodia, parrucchiere, barbiere, lavanderie, tintorie, esercizi affini, banchi di vendita all'aperto compreso i mercati; aree scoperte, con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.

IV' - Locali destinati ad alberghi, ristoranti, osterie, trattorie, bar, pasticcerie, gelateria e simili, campeggi; altre aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti e nelle aree destinate alla somministrazione di alimenti e bevande.

V' - Locali destinati a collegi, convitti, istituti religiosi, istituti o case di riposo e di assistenza, ospedali e case di cura, le scuole.

VI' - Locali ad uso teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo, ecc. anche all'aperto; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenze od accessori, ove possono prodursi rifiuti.

VII' - Locali degli stabilimenti industriali e dei laboratori artigiani ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione non si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, autorimesse ed autostazioni, distributori di carburante; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.

ARTICOLO 8

DENUNCE

1 - I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

2 - La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

3 - Le denunce di cessazione dell'utenza possono essere presentate in qualunque epoca, essendo gli sgravi relativi regolati in conformità del capoverso del precedente art.3.

ARTICOLO 9

CONTENUTO DELLE DENUNCE

1 - La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere

specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

2 - La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale.

3 - In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ARTICOLO 10

ACCERTAMENTO E CONTROLLO

(rif. Deliberazione C.C. n. 136 dd. 28/12/98 e C.C. 31 dd. 22/02/1998)

1 - In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art.71 del D.Lgs.507/1993.

2 - Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs.507/1993:- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti ;in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3 - In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.

ARTICOLO 11

RISCOSSIONE, RIMBORSI , CONTENZIOSO

Riscossione

1 - Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art.72 del L.lgs. 507/1993.

2 - Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

3 - Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere , per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

4 - In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 % per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Rimborsi

5.1 - Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

5.2 - Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, e' disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

5.3 - Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 % per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Contenzioso

6.1 - Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale Competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

ARTICOLO 12

TARIFFE

1 - Entro il 31 dicembre, ovvero entro la data di approvazione del bilancio di previsione, il Comune delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento e nell'art. 65 del DLgs 507/93, le tariffe per unita' di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie , da applicare nell'anno successivo.

2 - In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

ARTICOLO 13

SANZIONI

(rif. Delibere C.C. 104 dd. 26/10/98)

1 - Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs.507/1993.

ARTICOLO 14

TASSA GIORNALIERA

1 - Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate a servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Trasaghis la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

2 - E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

3 - Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art.50 del D.Lgs 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

4 - In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto di accertamento dell'occupazione abusiva e' recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:

a) esenzioni per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1 - Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli artt. 4 comma 3' - art. 2 commi 4',5' e 6' - art. 3 comma 3' - art. 5 comma 6' e 7'che hanno decorrenza dal 1.1.1996.

2 - In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art. 14 , originarie, integrative o di variazione, entro il 30 settembre 1995.

3 - Entro il medesimo termine devono essere presentare le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonche' l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art.63 comma 4, del D.Lgs 507/93.

4 - Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal 1.1.1996.

5 - La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D.Lgs 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione dal 1 gennaio 1996.

6 - Sino a nuove disposizioni regolamentari rimangono quindi attuabili i criteri e la classificazione delle categorie tassabili del precedente regolamento nonché le tariffe adottate.

ARTICOLO 16

ABROGAZIONI

1 - Dalla data di entrata in vigore delle modifiche ed integrazioni al presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari incompatibili o precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Norme di rinvio

2 - Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

ARTICOLO 17

ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente regolamento entrerà in vigore dopo aver ottenuto le previste approvazioni da parte dei competenti Organi superiori.